



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/06/2005

=====

ADDI' 24/06/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CTANT	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: COSTA, DE ANGELIS, MICHELANGELI, VALENTINI

DELIBERAZIONE 593

Oggetto:

Approvazione Schema di "Disciplinare per la Cessione dei Prodotti della Rilevazione Aerofotogrammetrica di cui all'Accordo Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma del 26 marzo 2001".



593 24 GIU. 2005 lu

OGGETTO: Approvazione Schema di "Disciplinare per la Cessione dei Prodotti della Rilevazione Aerofotogrammetrica di cui all'Accordo Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma del 26 marzo 2001"

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica.

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 "Norme sul Governo del territorio";

CONSIDERATO che, a seguito dell'Accordo del 26.03.01 intervenuto tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma, durante la primavera del 2002 sono state effettuate le riprese aerofotogrammetriche a colori di tutto il territorio della Provincia di Roma;

CONSIDERATO che il citato Accordo prevedeva che i prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica - di proprietà comune agli Enti in epigrafe - potessero essere ceduti in copia, ripartendo i proventi nella seguente misura:

- > Alla Regione Lazio il 50% su tutti i prodotti ceduti;
- il restante 50% rispettivamente:
 - > Alla Provincia di Roma per i prodotti riguardanti il territorio provinciale escluso il Comune di Roma;
 - > Al Comune di Roma per i prodotti riguardanti il territorio di sua competenza;

CONSIDERATO che compito istituzionale della Regione Lazio è quello di fornire informazioni territoriali possibilmente aggiornate, per la promozione di politiche territoriali, per la pianificazione in generale e per gli interventi in condizione di emergenza;

CONSIDERATO che è necessario stabilire che la cessione dei suddetti prodotti sia a titolo oneroso, ma che è altresì opportuno prevedere che a talune tipologie di richiedenti sia applicata una riduzione dell'importo previsto;

VISTO lo schema d'accordo tra gli enti composto di n. 10 (dieci) articoli che stabilisce:

- 1) di provvedere alla individuazione di un soggetto esterno adatto alla gestione e organizzazione del servizio di duplicazione dei prodotti da cedere, in quanto risulterebbe antieconomico provvedere in proprio, sia per l'alto costo delle speciali macchine necessarie per una fedele riproduzione, sia per il costo del personale specializzato da adibire allo scopo;
- 2) di costituire un Comitato paritario permanente, composto dai Dirigenti che nei rispettivi Enti sono responsabili di:
 - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 1 Sistema Cartografico e Geografico, per la Regione Lazio;
 - Sistema Informativo Geografico, per la Provincia di Roma;
 - Dipartimento XII - Lavori Pubblici, per il Comune di Roma,per i seguenti compiti:
 - stabilire secondo i criteri di mercato l'ammontare del contributo ed aggiornarlo annualmente secondo i parametri di aumento medio del costo della vita (fonte ISTAT);
 - predisporre il disciplinare che dovrà essere applicato dalla Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di cessione;
 - formulare pareri circa la validità delle offerte nei casi di richiesta di esonero dal versamento del contributo da parte di chi si impegna a fornire a titolo gratuito gli elaborati realizzati con l'ausilio e sulla base del materiale richiesto;
 - predisporre il capitolato speciale d'appalto della gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto 1).
- 3) che le condizioni di cessione dei prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica sono definiti sulla base di quattro tipologie di utenza:
 - Intero contributo : Soggetti singoli o associati del settore privato. E' dovuto il 100% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti.



- Riduzione del 50% del contributo: Organismi statali ed Enti Autarchici (Amministrazioni, Enti ed Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali diverse dalle amministrazioni accordatarie; Comunità Montane; Aziende Sanitarie; Enti Parco; Autorità di Bacino; Ministeri ed altri Enti Pubblici; Organismi Militari; Istituti Universitari e della Ricerca Scientifica; Istituti scolastici e studenti), quando dichiarino di utilizzare il materiale richiesto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' dovuto il versamento del 50% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti. (N.B.: Gli studenti, dovranno presentare all'atto della richiesta un attestato del professore che dichiara l'uso a scopo di studio del materiale richiesto);
- Riduzione dell'80% del contributo: Comuni fino a 2.999 abitanti (di cui all'art.156 comma 1 lett. a,b,c,d del D.Lgs. 267/2000). E' dovuto il versamento del 20% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti.
- Esenzione dal pagamento del contributo: Organi e Settori della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine, quando dichiarino di utilizzare il materiale richiesto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' dovuto solamente il pagamento delle spese di riproduzione.

STABILITO che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà a porre in essere gli atti necessari per espletare la gara pubblica e quanto altro necessario;

DELIBERA

All'unanimità:

- 1) di approvare lo schema di "Disciplinare per la Cessione dei Prodotti della Rilevazione Aerofotogrammetrica di cui all'Accordo Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma del 26 marzo 2001", composto di n. 4 (quattro) pagine e di n. 10 (dieci) articoli, allegato alla presente delibera di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere con successive determinazioni dirigenziali gli atti necessari a realizzare la gara pubblica, nonché le modalità per istituire un capitolo di bilancio su cui gli Enti partecipanti possano versare le somme stabilite nello schema d'accordo;
- 3) di dare mandato all'Arch. Antonino Bianco, quale Direttore Regionale Territorio e Urbanistica del Dipartimento Territorio, di sottoscrivere il "Disciplinare" di cui al precedente punto 1) con la Provincia di Roma e con il Comune di Roma.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupoli

ASSENTI

COSTA

DE ANGELIS

MICHELANGELE

VALENTINI

27 GIU. 2005



De



**DISCIPLINARE PER LA CESSIONE DEI PRODOTTI
DELLA RILEVAZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA
di cui all'accordo Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma
del 26.3.2001**

La Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma, rappresentati dai dirigenti incaricati dai rispettivi Enti

Premesso

- che, a seguito dell'Accordo del 26.03.01 intervenuto tra i medesimi Enti, durante la primavera del 2002 sono state effettuate le riprese aerofotogrammetriche a colori di tutto il territorio della Provincia di Roma;
- che il citato Accordo prevedeva che i prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica - di proprietà comune agli Enti in epigrafe - potessero essere ceduti in copia, ripartendo i proventi nella seguente misura:
 - > Alla Regione Lazio il 50% su tutti i prodotti ceduti;
 - il restante 50% rispettivamente:
 - > Alla Provincia di Roma per i prodotti riguardanti il territorio provinciale escluso il Comune di Roma;
 - > Al Comune di Roma per i prodotti riguardanti il territorio di sua competenza;
- che risulterebbe antieconomico provvedere in proprio alla duplicazione dei prodotti da cedere, sia per l'alto costo delle speciali macchine necessarie per una fedele riproduzione, sia per il costo del personale specializzato da adibire allo scopo;
- che si rende pertanto necessario provvedere alla individuazione di un soggetto esterno adatto alla gestione e organizzazione di detto servizio.

Stipulano il seguente accordo:



Art. 1

Oggetto del presente disciplinare è la definizione delle modalità di duplicazione e cessione dei prodotti derivanti dalle riprese fotogrammetriche a colori in scala 1:5.000 del territorio della Provincia di Roma, di cui all'accordo Regione Lazio - Provincia di Roma - Comune di Roma del 26 marzo 2001.

Art. 2

I prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica sono di proprietà della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma, che possono utilizzarli internamente per le necessità di propria competenza.

Gli Enti proprietari possono cedere copie dei prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica in uso esterno, subordinando tale cessione al versamento di un contributo a parziale rimborso spese per la formazione e l'aggiornamento della propria cartografia tecnica



oltre le spese di riproduzione. I proventi derivanti dal versamento dei contributi per la cessione sono ripartiti nella seguente misura:

- Alla Regione Lazio spetterà il 50% su tutti i prodotti ceduti;
- il restante 50% spetterà rispettivamente:
- Alla Provincia di Roma per i prodotti riguardanti il territorio provinciale escluso il Comune di Roma;
 - Al Comune di Roma per i prodotti riguardanti il territorio di sua competenza.

Art. 3

Tutti i soggetti interessati ai prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica, devono presentare apposita richiesta a uno dei tre Enti proprietari, impegnandosi a:

- non utilizzare il materiale fornito per scopi diversi da quelli menzionati nella richiesta, né di cederlo (sia nella forma originaria che in quelle elaborate), a qualsiasi titolo, a terzi siano essi Enti e/o Istituti pubblici, o privati;
- chiedere preventiva autorizzazione in caso di pubblicazione del materiale fornito, e comunque apporre in modo visibile e per esteso su tutte le copie degli elaborati realizzati con il materiale fornito, la dicitura che verrà indicata al momento della cessione del medesimo;
- di impegnarsi a non memorizzare il materiale con qualsiasi mezzo per la formazione di archivi o banche dati senza la preventiva autorizzazione;
- sottoporsi, in caso di inosservanza degli obblighi richiesti, al pagamento a titolo di penale di un importo pari al doppio del corrispettivo pagato per la fornitura, aggiornato al momento della accertata infrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dagli Enti proprietari;

Ogni autorizzazione concessa è valida unicamente per la richiesta a cui è riferita.

Art. 4

Le condizioni di cessione dei prodotti della rilevazione aerofotogrammetrica sono definiti sulla base di quattro tipologie di utenza:

- **Intero contributo** : Soggetti singoli o associati del settore privato. **E' dovuto il 100% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti.**
- **Riduzione del 50% del contributo**: Organismi statali ed Enti Autarchici (*Amministrazioni, Enti ed Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali diverse dalle amministrazioni accordatarie; Comunità Montane; Aziende Sanitarie; Enti Parco; Autorità di Bacino; Ministeri ed altri Enti Pubblici; Organismi Militari; Istituti Universitari e della Ricerca Scientifica; Istituti scolastici e studenti*), quando dichiarino di utilizzare il materiale richiesto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. **E' dovuto il versamento del 50% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti.** (N.B.: Gli studenti, dovranno presentare all'atto della richiesta un attestato del professore che dichiara l'uso a scopo di studio del materiale richiesto).
- **Riduzione dell'80% del contributo**: Comuni fino a 2.999 abitanti (di cui all'art.156 comma 1 lett. a,b,c,d del D.Lgs. 267/2000). **E' dovuto il versamento del 20% del contributo previsto per la cessione dei prodotti richiesti.**
- **Esenzione dal pagamento del contributo**: Organi e Settori della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine, quando dichiarino di utilizzare il materiale richiesto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. **E' dovuto solamente il pagamento delle spese di riproduzione.**

E' prevista inoltre la possibilità di esonero dal versamento del contributo (fatte sempre salve le spese dovute per la riproduzione) nei casi in cui il richiedente si impegni a fornire a titolo gratuito gli elaborati realizzati con l'ausilio e sulla base del materiale richiesto, semprechè tali elaborati rappresentino materiale di interesse per i tre Enti. Il Comitato di cui al successivo art. 5 valuterà i termini dell'offerta.



- avvalersi della Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art 5 (anche per la redazione del capitolato speciale d'appalto)
 - rappresentare l'interlocutore unico nei successivi rapporti con l'aggiudicatario.
- L'aggiudicazione della gara sarà assegnata da una Commissione composta secondo il criterio della rappresentanza paritetica degli enti firmatari del presente accordo.

Art. 10

Entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione della gara di cui all'art. 3, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma dovranno accreditare sul capitolo appositamente Istituito dalla Regione Lazio, che sarà preventivamente comunicato, le somme di propria spettanza di cui all'art. n. 8., determinate sulla base dell'effettiva spesa.

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Roma li

p. IL COMUNE

p. LA PROVINCIA

p. LA REGIONE

